

N. R.G. 15/ [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

**DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012**

Il Giudice Designato, dott.ssa [REDACTED]

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data [REDACTED] da [REDACTED]

e con l'ausilio dell'OCC dott. [REDACTED]

**Rilevato** che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 138.100,54, di cui euro 9.711,37 per prededuzione ed euro 128.389,17 per chirografo:

- 1) Il pagamento integrale degli oneri prededucibili;
- 2) Il pagamento in misura non irrisoria del ceto chirografario, attraverso la messa a disposizione dell'importo mensile di euro 217,18 per 4 anni;

**Considerato** che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

**Considerato** che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

**Considerato** che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

**Considerato** che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

**Ritenuta** indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

**P.Q.M.**

**dichiara aperta** la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

**nomina** Liquidatore il rag. [REDACTED];

**dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art.



14 ter L. 3/2012 (5.2.20);

**ordina** la consegna mensile dell'importo facente parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone** che il liquidatore proceda alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012;

**dispone** che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, [REDACTED]

Il Giudice Designato

dott. [REDACTED]

